2023/2265

9.11.2023

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 120/2023

del 28 aprile 2023

che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE [2023/2265]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2020/469 della Commissione, del 14 febbraio 2020, che modifica i regolamenti (UE) n. 923/2012, (UE) n. 139/2014 e (UE) 2017/373 per quanto riguarda i requisiti per i servizi di gestione del traffico aereo/di navigazione aerea, la progettazione delle strutture dello spazio aereo e la qualità dei dati, nonché la sicurezza delle piste e abroga il regolamento (UE) n. 73/2010 ([1]), quale rettificato in GU L 106 del 6.4.2020, pag. 14 e in GU L 108 del 7.4.2022, pag. 70.

(2) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1177 della Commissione, del 7 agosto 2020, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/469 per quanto riguarda il rinvio delle date di applicazione di determinate misure nel contesto della pandemia di Covid-19 ([2]).

(3) Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/469 della Commissione abroga il regolamento (UE) n. 73/2010 della Commissione ([3]), che è integrato nell'accordo SEE e deve quindi essere abrogato ai sensi del medesimo.

(4) È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato XIII dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato XIII dell'accordo SEE è così modificato:

1. ai punti 66nh (Regolamento (UE) n. 139/2014 della Commissione) e 66wk (Regolamento di esecuzione (UE) n. 923/2012 della Commissione) sono aggiunti il trattino e il sottotrattino seguenti:

   «- **32020 R 0469**: Regolamento di esecuzione (UE) 2020/469 della Commissione, del 14 febbraio 2020 (GU L 104 del 3.4.2020, pag. 1), quale rettificato in GU L 106 del 6.4.2020, pag. 14 e in GU L 108 del 7.4.2022, pag. 70, modificato da:

   — **32020 R 1177**: Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1177 della Commissione, del 7 agosto 2020 (GU L 259 del 10.8.2020, pag. 12)»;

2. al punto 66xg (Regolamento di esecuzione (UE) 2017/373 della Commissione) sono aggiunti il trattino e il sottotrattino seguenti:

   «- **32020 R 0469**: Regolamento di esecuzione (UE) 2020/469 della Commissione, del 14 febbraio 2020 (GU L 104 del 3.4.2020, pag. 1), quale rettificato in GU L 106 del 6.4.2020, pag. 14 e in GU L 108 del 7.4.2022, pag. 70, modificato da:

   — **32020 R 1177**: Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1177 della Commissione, del 7 agosto 2020 (GU L 259 del 10.8.2020, pag. 12)»;

3. il testo del punto 66wo (Regolamento (UE) n. 73/2010 della Commissione) è soppresso.

([1]) GU L 104 del 3.4.2020, pag. 1.
([2]) GU L 259 del 10.8.2020, pag. 12.
([3]) GU L 23 del 27.1.2010, pag. 6.

Articolo 2

Il testo del regolamento di esecuzione (UE) 2020/469, quale rettificato in GU L 106 del 6.4.2020, pag. 14 e in GU L 108 del 7.4.2022, pag. 70, e del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1177, nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 29 aprile 2023 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE * oppure, se successivo, il giorno in cui entra in vigore la decisione del Comitato misto SEE n. 114/2023 del 28 aprile 2023 ([4]).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 28 aprile 2023

Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Nicolas VON LINGEN

* Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.
([4]) GU L, 2023/2294, 9.11.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2023/2294/oj.